

GFA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

**ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
A.P.E. e nuova legislazione**

Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno e del D.P.R. 75/2013 in vigore dal 13 luglio 2013, inerenti i requisiti energetici degli edifici

Relatore
Dott. Ing. Costantino Carlo Mastino

OIC ORDINE INGEGNERI CAGLIARI

Col patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari

**Efficienza energetica edifici
Sintesi Quadro legislativo europeo**

In Italia

2002/91/CE
Abrogata dal 1 febbraio 2012
Dalla direttiva 2010/31/CE

2009/28/CE
In vigore dal 25 giugno 2009

2006/32/CE

2010/31/CE
In vigore dal 1 febbraio 2012

D.Lgs 192/05 + D.Lgs 311/06

D.Lgs 28/2011
31 maggio 2012

D.Lgs 115/2008

D.L. 63/2013
Convertito nella legge n.90/2013
4 agosto 2013

GFA A.P.E. e nuova legislazione

**Principali Leggi e norme da rispettare
Efficienza energetica degli edifici**

- Legge 10 del 1991
- D.P.R. 412 del 1993
- D.Lgs. 192 del 2005
- D.Lgs. 311 del 2006
- DPR 59 del Febbraio 2009
- D.M. 26 giugno 2009

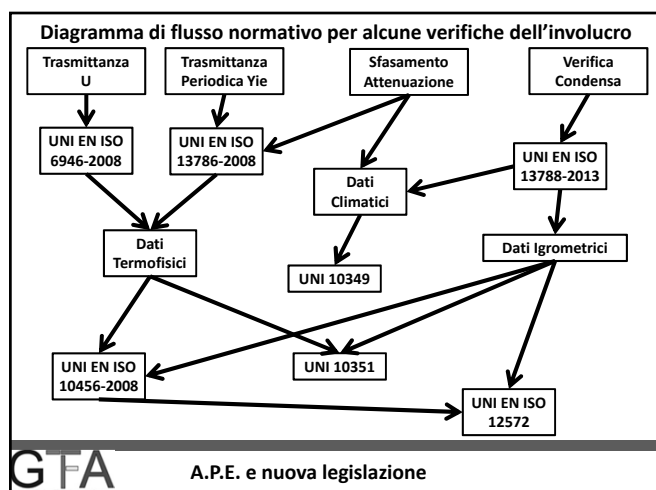
D.M 22 novembre 2012
Modifica del D.M. 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici G.U. n. 290 del 3/12/2012;
D.M. 22 novembre 2012
Modifica All. A D.Lgs. n.192/2005 G.U. n.21 del 25-1-2013

GFA A.P.E. e nuova legislazione

**Principali Leggi e norme da rispettare
Efficienza energetica degli edifici**

UNI TS 11300-1/2/3/4
UNI EN ISO 6946
UNI EN ISO 13788/2013
UNI EN ISO 13786

GFA A.P.E. e nuova legislazione



QUADRO TEMPORALE LEGISLATIVO E. E. EDILIZIA

A. 8 Ottobre 2005: pubblicazione in GU del D.Lgs 192 (15 Ottobre 2005: ripubblicazione completa in GU del D.Lgs 192)
B. 1 Febbraio 2007: pubblicazione in GU del DL s 311 che corregge e integra il D.Lgs 192
C. 25 Giugno 2009: Entra in vigore il D.P.R. 59 l' dei tre decreti previsti dal D.Lgs 192
D. 25 Luglio 2009: Entra in vigore il D.M. 26 Giugno 2009 l' dei tre decreti previsti dal D.Lgs 192
E. 29 Marzo 2011: Entra in vigore il D.Lgs 28/2011
F. 15 Dicembre 2013: Entra in vigore DECRETO 22 novembre 2012 - G.U. n. 290 del 13/12/2012
G. 25 Febbraio 2013: Entra in vigore DECRETO 22 novembre 2012 - GU n.21 del 25-1-2013
H. 6 giugno 2013 : Entra in vigore D.L. 63/2013
I. 7 luglio 2013: Entrano in vigore il DPR 74 e DPR 75 /2013
J. 4 Agosto 2013: Entra in vigore la Legge 90/2013

	9 ott. 2005	2 feb. 2007	25 giu. 2009	25 lug. 2009	29 mar 2011	15 dic. 2012	25 feb. 2013	6 giu 2103	7 lug 2013
Da									
A	1 feb 2007	24 giu 2009	24 lug 2009	28 mar 2011	15 dic 2012	25 feb 2013	6 giu 2103	7 lug 2013	4 ago 2013
In Vigore	Legge 10/91 + A	Legge 10/91 + A+B	Legge 10/91 + A+B+C	Legge 10/91 + A+B+C+ D	Legge 10/91 + A+B+C+ D+E	Legge 10/91 + A+B+C+D+ E+F	Legge 10/91 + A+B+C+E+ F+G	Legge 10/91 + A+B+C+E+ F+G+H	Legge 10/91 + A+B+C+E+ F+G+H+I

GFA A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

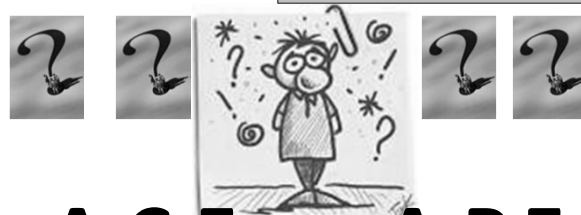
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE

Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Principali Novità

**A.C.E. o A.P.E.
????????**



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Principali Novità

**Per ora!!!
A.C.E. = A.P.E.**

Circolare di chiarimento Ministero Sviluppo Economico prot.16416 7/8/13



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Principali
Novità**

- Il provvedimento recepisce la Direttiva 2010/31/UE;
- Detta le nuove regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni, attraverso un aggiornamento del D.Lgs. 192/2005



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Principali
Novità**

- Tra le novità più rilevanti c'è l'**obbligo per chi vende o affitta un immobile di allegare al contratto l'attestato di prestazione energetica** dell'edificio, a pena di nullità;
- Sono **confermate le proroghe al 31 dicembre 2013**
 - detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
 - del 50% per le ristrutturazioni edilizie, con estensione della detrazione 50% all'acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi all'unità ristrutturata.



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

**Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al DL 63/13**

anticipo al 30 giugno 2014 (anziché 31 dicembre) del "Piano d'azione" destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero richiesti dalla Direttiva Europea



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al DL 63/13

anticipo al 31 dicembre 2013 (anziché 30 aprile 2014) della messa a punto da parte dei Ministeri competenti dell'elenco di misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al DL 63/13

Obbligo di produzione ed affissione entro 180 giorni (anziché 120) dall'entrata in vigore dell'**A.P.E.** da parte degli edifici delle pubbliche amministrazioni
superiori a 500 m²;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al DL 63/13

Nuova definizione di impianto termico, sono inclusi apparecchi fissi a servizio della singola unità immobiliare, quali stufe e caminetti e dispositivi ad energia radiante, con **potenze nominali la cui somma sia uguale o superiore a 5 kW;**

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al DL 63/13

Obbligo APE per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti
prima del rilascio del Certificato di Agibilità;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al DL 63/13

Obbligo APE

anche in caso di trasferimento di un immobile a titolo gratuito;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni
rispetto al DL 63/13

Obbligo APE : Da allegare al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, **pena la nullità degli stessi contratti;**

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Norme da applicare

nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici sono,
UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4

Raccomandazione CTI 14/2013,

UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione)



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Sono ammessi agli incentivi anche gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza idrica e gli interventi di installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

Incentivi sulle spese per l'installazione di:

- Impianti pompe di calore,
- impianti geotermici a bassa entalpia
- scaldacqua a pompa di calore;



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Variazioni /novità/ precisazioni rispetto al DL 63/13

I decreti attuativi che definiranno le **nuove metodologie** di calcolo della prestazione energetica degli edifici dovranno essere emanati **entro 180 giorni** dall'entrata in vigore della Legge
(180 gg. dal 4 agosto 2013)



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Analisi del testo coordinato con il D.Lgs 192/05



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Premessa

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione **hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.**



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 1

1. Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 1

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 1

Comma 2

2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

- a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
- b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

((b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;
b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;))

- c) sostenere la diversificazione energetica;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 1

Comma 2

- d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

e) ((congiungere le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;))

- f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
- g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 1

Comma 2

- h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale. ».

((h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;
h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali.))

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

((01. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) **"prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti** ».

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2 - Definizioni

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) **"attestato di prestazione energetica dell'edificio"**: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

l-ter) **"attestato di qualificazione energetica"**: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati **i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare**, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

l-quater) **"cogenerazione"**: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, **((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;**

l-quinquies) **"confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio"**:)) confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta;

l-sexies) **"edificio adibito ad uso pubblico"**: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

l-septies) **"edificio di proprietà pubblica"**: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;

l-octies) **"edificio a energia quasi zero"**: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, **((prodotta in situ))**;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

l-novies) **(("edificio di riferimento" o "target"))** per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;

l-decies) **"elemento edilizio"**: sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

l-undecies) **"energia consegnata o fornita"**: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;

l-duodecies) **"energia da fonti rinnovabili"**: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

l-terdecies) **"energia esportata"**: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema **((e ceduta per l'utilizzo))** all'esterno dello stesso confine;

GFA

A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

I-quaterdecies) **"energia primaria"**: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

I-quinquiesdecies) **"energia prodotta in situ"**: energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;

I-sexiesdecies) **"fabbisogno annuale globale di energia primaria"**: quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi, *((considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata))* dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

I-septiesdecies) **"fabbricato"**: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

I-octiesdecies) **"fattore di conversione in energia primaria"**: rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria impiegata per produrre un' unita' di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

I-noviesdecies) **"involucro di un edificio"**: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;

I-vicies) **"livello ottimale in funzione dei costi"**: livello di prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

I-vicies semel) **"norma tecnica europea"**: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;

I-vicies b. (soppresso).



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

I-viciester) **"riqualificazione energetica di un edificio"** un edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate *((alla lettera I-viciesquater))*;

I-viciesquater) **"ristrutturazione importante di un edificio"**: un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo costituiscono *((e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo))*, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

I-viciesquinqies) *(("sistema di climatizzazione estiva" o "impianto))* di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata;

I-viciessexies) **"sistema tecnico, per l'edilizia"**: impianto tecnologico dedicato *((a un servizio energetico))* o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu' funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi;



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

I-viciessepties) **"teleriscaldamento" o "teleraffrescamento"**: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

I-duodetries) **"unita' immobiliare"**: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

I-undetries) **"vettore energetico"**: sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio. ».



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2

((I-tricies) **"impianto termico"**: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo.

Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali:

- stufe,
- caminetti,
- apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante;

tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unita' immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.



A.P.E. e nuova legislazione

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 2**Non sono considerati impianti termici**

i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».

1-bis. Nell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il punto 14 e' sostituito dal seguente:

«14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto».)



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

- a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati,
- b) nuovi impianti installati in edifici esistenti,
- c) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

- a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, nuovi impianti installati in edifici esistenti, opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90

Art. 3 - Ambito di intervento

1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

- b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9; c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.



A.P.E. e nuova legislazione

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2/a
Art. 3 - Ambito di intervento	
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:	
a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di: • ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 / b
Art. 3 - Ambito di intervento	
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:	
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2/C
Art. 3 - Ambito di intervento	
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:	
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 / C
Art. 3 - Ambito di intervento	
• 1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto alle lettere a) e b); • 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; • 3) sostituzione di generatori di calore. • 2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 bis
Art. 3 - Ambito di intervento	
• 2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 ter
Art. 3 - Ambito di intervento	
• 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: • a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; • b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di: • 1) nuova costruzione; 2) ristrutturazioni importanti; 3) riqualificazione energetica;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 ter
Art. 3 - Ambito di intervento	
• 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: • c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero"; • d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unita' immobiliari; • e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 ter
Art. 3 - Ambito di intervento	
• 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: • f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; • g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; • h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 ter
Art. 3 - Ambito di intervento	
• 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: • f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; • g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; • h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma2 ter
Art. 3 - Ambito di intervento	
• 2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: • i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico; • l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; • m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 /a
Art. 3 - Ambito di intervento	
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 /b
Art. 3 - Ambito di intervento	
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 / C
Art. 3 - Ambito di intervento	
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 / d
Art. 3 - Ambito di intervento	
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 / e
Art. 3 - Ambito di intervento	
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 / f
Art. 3 - Ambito di intervento	
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3bis / a
Art. 3 - Ambito di intervento	
3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6; (tutelati D.lgs 42/2004)	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3bis / b
Art. 3 - Ambito di intervento	
3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma3 bis1
Art. 3 - Ambito di intervento	
3-bis.1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto con particolare riferimento ai profili storici e artistici e paesaggistici ovvero non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorita' preposta.	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 3ter
Art. 3 - Ambito di intervento	
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica."	
Possibile errore la lettera «d» si riferisce a fabbricati isolati – più probabile lettera «b» industriali	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1/a
Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica	
a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1/a
Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica	
• Calcolo fabbisogno energetico annuale globale per singolo servizio energetico • Compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1/b
Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica	
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1/b
Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica	
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche <u>di convenienza, fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;</u>	
 A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1/b
Art. 4 - Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica	
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento», in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1
Art. 4 -Bis Edifici ad energia quasi zero	
dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1
Art. 6 attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.	
((A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici e' rilasciato))	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1/6
Art. 6 attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.	
edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario	
Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m², ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di <u>produrre l'attestato di prestazione energetica entro ((centottanta)) gg</u>	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 8
Art. 6 attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.	
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano ((<i>gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale</i>)) dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente.	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 + LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 10
Art. 6 attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.	
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 +LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 12/b
Art. 6 attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.	
la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi.	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 +LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 12/b
Art. 6	
Tra tali dati sono obbligatori: 1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile; 3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio; 4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l'energia esportata; 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 +LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1
Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.	
Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, <i>((elettriche))</i> e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 +LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1
Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.	
il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, <i>((o alla domanda di concessione edilizia «casi D.lgs28/11»))</i>.	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 +LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1
Art. 8 Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni.	
Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore (50kW) alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del <i>((regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37))</i>	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

D.Lgs. 192/05 +LEGGE 3 agosto 2013, n. 90	Comma 1
Art. 11 - Norme transitorie	
Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento si applicano seguito elencate: • Raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici • UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici a) Parte 1 b) Parte 2 c) Parte 3 d) Parte 4 • UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione».	
GFA A.P.E. e nuova legislazione	

In Conclusione

ADEMPIMENTI

Sintesi

GTA A.P.E. e nuova legislazione

ADEMPIMENTI

Prima dell'inizio dei lavori il proprietario assieme alla denuncia di inizio Lavori o alla rich. C.E. (casi D.lgs 28/2011)	➔	Relazione energetica basata sull'art. 28 della legge 10 del 1991 e s.m.i
Fine Lavori	➔	Attestato di Qualificazione Energetica Asseverato dal DL sulla base della relazione tecn. AQE
Nuovi edifici Richiesta di Agibilità	➔	Attestato di Prestazione Energetica APE
Vecchi edifici Nel caso di trasferimento o locazione oneroso/Gratuito	➔	

ADEMPIMENTI

Relazione tecnica basata sull'art. 28 della legge 10 del 1991 + D.lgs 192/05 s.m.i. + D.lgs 28/2011+L90/2013

➔

Depositata in Comune dal proprietario **prima dell'inizio dei lavori** assieme alla denuncia di inizio lavori o alla richiesta di C.E. (N.C. e R.)

GTA A.P.E. e nuova legislazione

Quando Va Fatta....?????

La relazione va fatta sempre!

Tranne nel caso di sostituzione del generatore di calore quando esso abbia una potenza inferiore a 50kW

In ogni caso è sempre obbligatoria la dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della legge ex 46/1990 attuale 37/2008

GTA A.P.E. e nuova legislazione

ADEMPIMENTI

Attestato di Qualificazione Energetica

Asseverato dalla DL sulla base della relazione Energetica

AQE

➔

Fine Lavori

AQE Quando Va Fatto....?????

Secondo l'allegato A "linee guida nazionali" punto 8 al Decreto 26 giugno 2009 e smi

L'attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo, è **obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c)** così come modificato dalla L90/2013

In altre parole è obbligatorio:

GTA A.P.E. e nuova legislazione

AQE Quando Va Fatto....?????**Nuove Costruzioni****a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:**

- 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- 2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;



A.P.E. e nuova legislazione

AQE Quando Va Fatto....?????

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;



A.P.E. e nuova legislazione

AQE Quando Va Fatto....?????

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali**Non va fatto per:**

- 1) manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b).
- 2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- 3) sostituzione di generatori di calore.



A.P.E. e nuova legislazione

AQE Quando Va Fatto....?????

L'attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da un tecnico abilitato non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio.



A.P.E. e nuova legislazione

ADEMPIMENTI
Attestato di Prestazione Energetica
APE

Nuovi edifici
richiesta di
agibilità

Vecchi edifici
trasferimento a
titolo oneroso o
Gratuito - Locazione



A.P.E. e nuova legislazione

APE Quando Va Fatto?????

Vendita a titolo oneroso/gratuito di vecchi e nuovi edifici

Nuove costruzioni**Ristrutturazioni totali****Ampliamenti per più del 20%**

Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie superiore a 500 m² (se no già dotato) entro 180gg

Locazioni

A.P.E. e nuova legislazione

GFA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
A.P.E. e nuova legislazione

Panorama legislativo nazionale ed europeo alla luce del nuovo D.L. 63/2013 in vigore dal 6 giugno e del D.P.R. 75/2013 in vigore dal 13 luglio 2013, inerenti i requisiti energetici degli edifici

Relatore
Dott. Ing. Costantino Carlo Mastino

ORDINE
INGEGNERI
CAGLIARI

Col patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri di Cagliari

GFA
Gruppo Fisica Tecnica Ambientale

A.P.E. e nuova legislazione